



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.9.2019
COM(2019) 461 final

2019/0186 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale
dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019¹ il Consiglio europeo (articolo 50) ha deciso di prorogare ulteriormente² il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. A meno che il Regno Unito non ratifichi l'accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019 o richieda una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo (articolo 50) all'unanimità, il termine a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE scadrà in tale data. Senza un accordo che garantisca un recesso ordinato, il Regno Unito diventerà quindi un paese terzo a partire dal 1° novembre 2019. La Commissione continua a ritenere che l'esito migliore sia un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso.

La comunicazione del 12 giugno 2019 dal titolo "Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea"³ ribadisce che, conformemente all'approccio del Consiglio europeo (articolo 50) che ha contraddistinto l'intero processo, tutti gli attori devono continuare a prepararsi ad ogni eventualità, ivi compreso il recesso senza accordo. Nelle conclusioni della comunicazione si afferma che la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi politici e stabilirà se sia necessario prorogare le misure adottate. La presente proposta costituisce una proroga al 2020 del quadro di emergenza concernente il bilancio dell'Unione stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione⁴. La proposta stabilisce le norme che disciplinano le relazioni tra l'Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall'altro, per quanto riguarda il finanziamento e l'esecuzione del bilancio nel 2020.

Dal momento in cui il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione europea, quest'ultima ha costantemente affermato che l'Unione e il Regno Unito sono tenuti a onorare gli impegni reciproci assunti durante l'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione. Tale principio è stato richiamato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e ripreso nell'introduzione dell'accordo di recesso⁵. L'assenza di un accordo alla data del recesso non inciderebbe su tale principio guida.

Se il recesso avvenisse senza un accordo, le relazioni di bilancio tra l'Unione e il Regno Unito non sarebbero disciplinate da intese giuridiche concordate. Una siffatta situazione di vuoto giuridico determinerebbe una forte incertezza e notevoli difficoltà di attuazione del bilancio dell'Unione per gli anni 2019 e 2020, per tutti i beneficiari del Regno Unito e, in alcuni casi, anche per i beneficiari degli altri Stati membri. In linea con l'approccio generale della Commissione, la presente proposta è una misura di emergenza in risposta a tale situazione.

¹ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

² Su richiesta del Regno Unito il Consiglio europeo ha deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 [decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1)].

³ COM(2019) 276 final.

⁴ GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1.

⁵ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144I del 25.4.2019, pag. 1).

Dopo il recesso i trattati e il diritto derivato non si applicheranno più al Regno Unito. Il Regno Unito o gli organismi stabiliti nel Regno Unito non saranno più ammissibili a beneficiare di finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'Unione, a meno che negli atti giuridici relativi ai programmi di spesa dell'UE non siano inserite pertinenti disposizioni sulla partecipazione di paesi terzi.

L'obiettivo della presente proposta è la proroga al 2020 del quadro di emergenza stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 al fine di evitare o almeno ridurre al minimo le principali perturbazioni a danno dei beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell'UE al momento del recesso e fino al termine del 2020, nell'aspettativa che ciò faciliti inoltre il regolamento delle pendenze finanziarie tra l'Unione e il Regno Unito.

Il quadro di emergenza proposto prevede la possibilità di mantenere per l'intero anno 2020 l'ammissibilità a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per il Regno Unito e gli organismi stabiliti nel Regno Unito a norma degli impegni giuridici assunti prima della data del recesso o tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019, in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. Tale eventualità dipende dalla condizione che il Regno Unito si impegni per iscritto a contribuire al finanziamento del bilancio per l'anno 2020 secondo i termini della presente proposta. Il Regno Unito dovrebbe inoltre impegnarsi per iscritto ad accettare i controlli e gli audit relativi all'intero periodo di attuazione dei programmi o degli interventi. Tali condizioni consentiranno di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il Regno Unito e gli organismi stabiliti nel Regno Unito, come pure gli organismi degli altri Stati membri la cui ammissibilità risente del recesso del Regno Unito, continuerebbero a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione alle condizioni stabilite dalla presente proposta. Sarebbero in tal modo mitigate le ripercussioni più gravi del recesso sugli accordi e sulle decisioni esistenti. Sarebbe consentita la corretta esecuzione in termini di bilancio degli impegni giuridici nei confronti del Regno Unito e degli organismi stabiliti nel Regno Unito firmati o adottati prima della data del recesso o tra la data del recesso e la fine del 2019 in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197.

Inoltre, considerando che il Regno Unito finanzierebbe la propria quota del bilancio per l'anno 2020, e in linea con l'obiettivo di attuare pienamente il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, concordato quando il Regno Unito era ancora membro dell'Unione, nel 2020 il Regno Unito e gli organismi stabiliti nel Regno Unito risulterebbero ammissibili ai fini delle condizioni fissate in bandi di gara, inviti, concorsi o qualsiasi altra procedura che possa dar luogo a un finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione. Tale eventualità non si applicherebbe in caso di restrizioni per motivi di sicurezza o legate a interventi che coinvolgano la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti. Tali finanziamenti dell'Unione sarebbero limitati alle spese ammissibili sostenute nel 2020, tranne che per i contratti di appalti pubblici firmati prima della fine del 2020 in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento finanziario"), che continuerebbero ad essere attuati conformemente alle rispettive condizioni, e ad eccezione del regime dei pagamenti diretti del Regno Unito a favore degli agricoltori per l'anno di domanda 2020, che sarà escluso dall'ammissibilità.

Il quadro di emergenza proposto consentirà inoltre di finanziare gli interventi di cui sono beneficiari gli Stati membri e gli organismi stabiliti negli Stati membri qualora l'ammissibilità dipenda dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione o derivi dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197, a condizione che tali interventi specifici siano attuati a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o nel 2019 in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197.

Tale ammissibilità del Regno Unito e degli organismi stabiliti nel Regno Unito inizierebbe ad applicarsi solo una volta soddisfatte le condizioni di cui alla presente proposta, tra cui la condizione che il Regno Unito abbia effettuato il primo versamento al bilancio dell'UE per l'anno 2020. Il quadro di emergenza che stabilisce l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi stabiliti nel Regno Unito cesserebbe di applicarsi se il Regno Unito interrompesse i pagamenti o fossero osservate carenze significative nell'esecuzione dei controlli e degli audit.

Il contributo a carico del Regno Unito è basato sul progetto di bilancio per l'anno 2020 proposto il 5 luglio 2019 per 28 Stati membri⁶ e sarebbe soggetto ad adeguamento in modo da riflettere il livello degli stanziamenti di pagamento del bilancio approvato. È ragionevole che, a seguito dell'adozione del presente regolamento, nessuno Stato membro si trovi in una posizione meno favorevole, in relazione al proprio contributo, rispetto a quanto previsto nel bilancio proposto per il 2020. Al fine di garantire gli effetti positivi del presente regolamento per tutti gli Stati membri, è pertanto opportuno sottrarre un importo specifico dal contributo prima dell'iscrizione di quest'ultimo nel bilancio dell'Unione. Tale importo specifico andrebbe a beneficio degli Stati membri che risulterebbero altrimenti svantaggiati a seguito dell'adozione del presente regolamento, come ulteriormente precisato nelle specifiche modalità pratiche che stabiliscono la distribuzione dei pagamenti dovuti e affidano alla Commissione l'esborso dell'importo specifico.

La proposta non pregiudica i negoziati per un accordo con il Regno Unito su un regolamento delle pendenze finanziarie che interessi l'insieme degli obblighi reciproci. Qualora nel 2019 o nel 2020 non sia raggiunto alcun accordo, la situazione all'inizio del 2021 sarà equivalente a quella presente alla data del recesso per quanto riguarda gli impegni reciproci assunti dall'Unione europea e dal Regno Unito. In ogni caso l'Unione e il Regno Unito dovrebbero onorare gli impegni reciproci assunti durante l'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta mira a ridurre al minimo le ripercussioni negative del recesso del Regno Unito sul bilancio dell'Unione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta rientra nel piano di preparazione e di emergenza dell'Unione per mitigare le principali perturbazioni causate dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso ed è pienamente coerente con il mandato rilasciato dal Consiglio per i negoziati con il Regno Unito in relazione al suo recesso dall'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 352 TFUE e l'articolo 203 del trattato Euratom consentono all'Unione di adottare disposizioni appropriate se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine. Il regolamento proposto costituisce una misura che consente, in seguito al recesso di uno Stato membro, di prevedere un periodo di transizione per quanto riguarda il finanziamento e l'attuazione degli interventi a titolo del bilancio dell'Unione nell'eventualità che non sia stato concluso alcun accordo con tale Stato. Tale misura è necessaria per l'esecuzione del bilancio dell'Unione per l'anno 2020, proposto il

⁶ COM(2019) 400 final del 5.7.2019.

5 luglio 2019 per 28 Stati membri, nonché per consentire di ricevere i pagamenti a carico dello Stato membro che recede e per fornire una soluzione per gli interventi in corso finanziati dal bilancio dell'Unione a favore del Regno Unito e dei beneficiari stabiliti nel Regno Unito e per i nuovi interventi giustificati dal contributo del Regno Unito al bilancio per l'anno 2020. Poiché i trattati non prevedono i poteri di azione richiesti per l'adozione di tali misure transitorie da parte dell'Unione, l'articolo 352 TFUE e l'articolo 203 del trattato Euratom costituiscono la base giuridica appropriata.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il bilancio dell'Unione per il 2020, proposto il 5 luglio 2019 per 28 Stati membri, finanzia gli interventi e i programmi di spesa in base al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 così come adottati dal legislatore dell'Unione. Gli obiettivi dell'azione proposta possono pertanto essere conseguiti soltanto mediante una misura a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della misura, in quanto si limita a determinare le condizioni necessarie per stabilire l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito. Essa è limitata nel tempo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Data la necessità di un atto vincolante direttamente applicabile, una proposta di regolamento costituisce l'unica forma idonea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**
- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stato possibile procedere a una consultazione dei portatori di interessi data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per consentire al Consiglio di adottarla in tempo utile previa approvazione del Parlamento europeo, al fine di ridurre al minimo il periodo di incertezza per i beneficiari e per il finanziamento del bilancio per l'anno 2020.

- **Valutazione d'impatto**

Tenuto conto del tipo di misura proposta non è stata realizzata alcuna valutazione d'impatto, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio. Il quadro di emergenza previsto agevolerebbe la corretta esecuzione del bilancio 2020 e un eventuale futuro accordo con il Regno Unito in merito ai rispettivi obblighi assunti durante l'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In caso di recesso senza un accordo, la presente proposta ripristinerebbe l'ammissibilità del Regno Unito e dei beneficiari stabiliti nel Regno Unito fino a quando tale paese contribuisce al bilancio per l'anno 2020. Essa consentirebbe di ricevere l'incasso dei contributi del Regno Unito indicati nel progetto di bilancio per l'anno 2020, proposto il 5 luglio 2019 per 28 Stati membri, dopo aver adeguato tali contributi in modo da riflettere il livello degli stanziamenti di pagamento del bilancio approvato.

L'applicazione del presente quadro di emergenza per il 2020 sarebbe soggetta all'accettazione da parte del Regno Unito delle condizioni riguardanti il quadro di emergenza 2019 e ad un impegno scritto di tale paese ad accettare i necessari controlli e audit.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo tale notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato due volte, l'ultima mediante decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo⁸, che ha prorogato il termine fino al 31 ottobre 2019. In assenza di un accordo di recesso con il Regno Unito e di un'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, è necessario concordare, in un futuro accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione, il regolamento delle pendenze finanziarie del Regno Unito derivanti dalla sua appartenenza all'Unione.
- (2) Il presente regolamento lascia impregiudicati i rispettivi obblighi dell'Unione e del Regno Unito risultanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.
- (3) Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio⁹ ha stabilito le norme che disciplinano le relazioni tra l'Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall'altro, per quanto riguarda il finanziamento e l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione ("bilancio") nel 2019. È necessario stabilire le norme che disciplinano le

⁷ Approvazione del [...].

⁸ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1).

relazioni tra l'Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall'altro, anche per quanto riguarda il finanziamento e l'esecuzione del bilancio nel 2020.

- (4) I trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica per l'adozione delle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso.
- (5) Il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito partecipano a una serie di programmi o interventi dell'Unione in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione. La partecipazione avviene sulla base di accordi con il Regno Unito o le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito o di decisioni a favore del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito, che costituiscono impegni giuridici.
- (6) In molti accordi e decisioni le norme che disciplinano l'ammissibilità prevedono che il beneficiario sia uno Stato membro o una persona o un organismo stabiliti in uno Stato membro. In tali casi l'ammissibilità del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito è subordinata alla condizione che il Regno Unito sia uno Stato membro. Il recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso comporta pertanto per tali destinatari dei finanziamenti dell'Unione la perdita dell'ammissibilità a norma degli accordi e delle decisioni. Tale perdita dell'ammissibilità non si applica tuttavia alle persone o agli organismi stabiliti nel Regno Unito che partecipino ad un intervento ai sensi delle norme dell'Unione definite rispettivamente per le persone e per gli organismi stabiliti in un paese terzo e alle condizioni applicabili ai sensi di tale norme.
- (7) In caso di recesso senza un accordo di recesso sarebbe positivo sia per l'Unione e i suoi Stati membri sia per il Regno Unito e le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito prevedere l'ammissibilità nel 2020 del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito a beneficiare di finanziamenti dell'Unione, così come la partecipazione del Regno Unito al finanziamento del bilancio per l'anno 2020. Sarebbe inoltre positivo se gli impegni giuridici firmati e adottati anteriormente alla data del recesso o nel 2019 in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 potessero continuare ad essere applicati per tutto il 2020.
- (8) È pertanto opportuno stabilire le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito possano continuare ad essere ammissibili nel 2020 per quanto riguarda gli accordi sottoscritti con essi e le decisioni adottate nei loro confronti fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno ("data di recesso") o nel 2019 in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. Per l'applicazione del presente regolamento è necessario che siano soddisfatte le condizioni descritte di seguito, ossia che: i) il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l'impegno di continuare a versare un contributo calcolato in base alle risorse proprie stimate del Regno Unito, come indicate nel progetto di bilancio per l'anno 2020 proposto il 5 luglio 2019, e adeguato per riflettere l'importo totale degli stanziamenti di pagamento definiti nel bilancio adottato per il 2020; ii) il Regno Unito abbia versato una prima rata; iii) il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l'impegno di acconsentire pienamente a audit e controlli da parte dell'Unione in conformità alle norme applicabili; iv) e la Commissione abbia adottato la decisione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio e non abbia

adottato una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In considerazione della necessità di certezza del diritto è opportuno limitare il tempo per la soddisfazione delle condizioni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione in merito alla soddisfazione delle condizioni.

- (9) Il contributo del Regno Unito oggetto della condizione di cui sopra dovrebbe essere basato sul progetto di bilancio per l'anno 2020 proposto per 28 Stati membri e dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere il totale degli stanziamenti di pagamento del bilancio approvato. È ragionevole che, a seguito dell'adozione del presente regolamento, nessuno Stato membro si trovi in una posizione meno favorevole, in relazione al proprio contributo, rispetto a quanto previsto nel bilancio proposto per il 2020. Per garantire che il presente regolamento abbia effetti positivi per tutti gli Stati membri, è quindi opportuno sottrarre un importo specifico dall'importo del contributo del Regno Unito da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione. Tale importo specifico dovrebbe andare a favore degli Stati membri che risulterebbero altrimenti svantaggiati a seguito dell'adozione del presente regolamento, come ulteriormente precisato nelle specifiche modalità pratiche che stabiliscono la ripartizione dei pagamenti dovuti e affidano alla Commissione l'esborso dell'importo specifico.
- (10) Finché continuano ad essere soddisfatte le condizioni di ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito a norma del presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere la loro ammissibilità, nel 2020, ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo ad un finanziamento dal bilancio dell'Unione, ad eccezione dei casi specifici connessi alla sicurezza e alla perdita del Regno Unito dello status di membro della Banca europea per gli investimenti, e l'erogazione dei relativi finanziamenti dell'Unione. Tali finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere limitati alle spese ammissibili sostenute nel 2020, tranne che per i contratti di appalti pubblici firmati prima della fine del 2020 in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ ("il regolamento finanziario"), che continuano ad essere attuati conformemente alle rispettive condizioni, e ad eccezione del regime dei pagamenti diretti del Regno Unito a favore degli agricoltori per l'anno di domanda 2020, che dovrebbe essere escluso dall'ammissibilità. In linea con il regolamento finanziario, i bandi di gara, gli inviti, i concorsi o le altre procedure, come pure tutti gli accordi da essi derivanti con il Regno Unito o con persone o organismi ivi stabiliti, o le decisioni a loro favore, devono stabilire le condizioni di ammissibilità e di mantenimento della stessa con riferimento al presente regolamento.
- (11) È inoltre opportuno stabilire che l'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi ivi stabiliti potrà essere mantenuta a condizione che il Regno Unito continui a versare il contributo per il 2020 e che i controlli e gli audit possano essere eseguiti efficacemente. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca tale mancanza. In tal caso, dovrebbe cessare l'ammissibilità al finanziamento dell'Unione del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito.

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (12) È inoltre opportuno prevedere il mantenimento nel 2020 dell'ammissibilità di interventi in cui Stati membri o persone o organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione e che sono connessi al Regno Unito. Ai fini della sana gestione finanziaria, nella valutazione dell'esecuzione di tali interventi è tuttavia opportuno tenere conto della potenziale mancata accettazione da parte del Regno Unito di controlli e audit.
- (13) Gli interventi dovrebbero continuare a essere attuati conformemente alle norme pertinenti che li disciplinano, compreso il regolamento finanziario. È pertanto necessario trattare il Regno Unito come uno Stato membro ai fini dell'applicazione di tali norme.
- (14) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione in quanto riguardano il bilancio dell'Unione e i programmi e gli interventi attuati dall'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) Al fine di consentire una flessibilità limitata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda un'eventuale proroga dei termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e le modifiche al calendario dei pagamenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"¹¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2020, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, l'atto delegato dovrebbe entrare in vigore al più presto ed essere applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni.
- (16) Per evitare le principali perturbazioni a danno dei beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell'Unione alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Poiché il presente regolamento stabilisce misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio dell'Unione per l'anno 2020, è opportuno che esso si applichi unicamente all'ammissibilità per l'anno 2020,

¹¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione ("bilancio") nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso e per gli interventi nell'ambito della gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno ("data del recesso").

Il presente regolamento si applica fatti salvi i programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e le attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+ di cui al regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

Articolo 2

Condizioni di ammissibilità

1. Qualora il Regno Unito o una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito riceva finanziamenti dell'Unione nell'ambito di un intervento attuato in gestione diretta, indiretta o concorrente a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o nel 2019 in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e l'ammissibilità nel quadro di tale intervento dipenda dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione, essi continuano ad essere ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 successivamente alla data del recesso, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti e non sia entrata in vigore una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2:
 - (a) il Regno Unito, alla data del 1° gennaio 2020 o entro [7] giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, abbia confermato per iscritto alla Commissione che contribuirà, in conformità al calendario dei pagamenti stabilito dal presente regolamento, l'importo in euro calcolato con la formula seguente: risorse proprie Regno Unito progetto di bilancio 2020 + quota RNL Regno Unito progetto di bilancio 2020 x (stanziamenti di pagamento bilancio 2020 – stanziamenti di pagamento progetto di bilancio 2020);
 - (b) alla data del 20 gennaio 2020 o entro [20] giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione la prima rata, corrispondente a [3,5] dodicesimi dell'importo di cui alla lettera a);

¹² Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 32).

- (c) alla data del 1° gennaio 2020 o entro [7] giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l'impegno a continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili;
 - (d) la Commissione abbia adottato la decisione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio e non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio; e
 - (e) la Commissione abbia adottato la decisione di cui al paragrafo 4, che conferma che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo sono state soddisfatte.
2. Ai fini della formula di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica quanto segue:
- (a) "risorse proprie Regno Unito progetto di bilancio 2020" è l'importo figurante alla riga "Regno Unito" e alla colonna "Totale delle risorse proprie" della tabella 7 della parte "A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale" dello stato delle entrate del bilancio per il 2020, esposto nel progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2020, proposto il 5 luglio 2019¹⁴;
 - (b) "quota RNL Regno Unito progetto di bilancio 2020" è l'importo figurante alla riga "Regno Unito" e alla colonna "Risorsa propria basata sull'RNL" della tabella 7 della parte "A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale" dello stato delle entrate del bilancio per il 2020, esposto nel progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2020, proposto il 5 luglio 2019, diviso per l'importo figurante nella riga "Totale" della stessa colonna;
 - (c) "stanziamenti di pagamento bilancio 2020 - stanziamenti di pagamento progetto di bilancio 2020" è la differenza tra l'importo figurante alla riga "Totale delle spese" e alla colonna "Bilancio 2020" della tabella "Spese" della parte "A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale" dello stato delle entrate del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2020 adottato, e l'importo figurante alla stessa riga e alla stessa colonna della stessa tabella della stessa parte del progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2020 proposto il 5 luglio 2019;
 - (d) se però il bilancio 2020 non è stato adottato definitivamente entro la data di entrata in vigore del presente regolamento o entro la data della sua applicazione, se posteriore, il valore "stanziamenti di pagamento bilancio 2020 - stanziamenti di pagamento progetto di bilancio 2020" sarà zero.
3. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), sarà ripartito in rate uguali una volta sottratto l'importo della prima rata di cui al paragrafo 1, lettera b). Il numero di rate corrisponde al numero di mesi interi tra la data del primo versamento di cui al paragrafo 1, lettera b), e la fine dell'anno 2020.
- L'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è iscritto nel bilancio generale dell'Unione come "altre entrate" previa sottrazione di un importo specifico volto a garantire la ripartizione del bilancio come indicato alla colonna "Totale delle risorse proprie"

¹⁴ COM(2019) 400 final del 5 luglio 2019.

della tabella di cui al paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le specifiche modalità pratiche in tal senso.

L'impegno di cui al paragrafo 1, lettera c), include in particolare la cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'accettazione dei diritti della Commissione, della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode di accedere ai dati e ai documenti relativi ai contributi dell'Unione e di effettuare controlli e audit.

4. La Commissione adotta una decisione che specifica se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo alla proroga dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo.

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2020, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 3 *Mantenimento dell'ammissibilità del Regno Unito* *e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito*

1. L'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito determinata in conformità all'articolo 2 è mantenuta nell'anno 2020 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti, ossia che:
 - a) successivamente al primo pagamento effettuato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione la rata mensile di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2020;
 - b) il primo giorno lavorativo di settembre 2020 il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 3, a meno che la Commissione non comunichi al Regno Unito un calendario di pagamento diverso per tale versamento entro il 31 agosto 2020; e
 - c) non siano state osservate carenze significative nell'esecuzione dei controlli e degli audit di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
2. Qualora non siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione in tal senso. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito cessano di essere ammissibili a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e a norma degli articoli 2 e 4, gli interventi cessano di essere ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 5 cessa di applicarsi.
3. Conformemente all'articolo 7, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi a un calendario di pagamento diverso per i versamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2020, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 4

Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito sono ammissibili nel 2020 ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell'Unione, alla pari con gli Stati membri e le persone e gli organismi stabiliti negli Stati membri, e sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020.

In deroga al primo comma:

- a) i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("il regolamento finanziario") fino alla fine del 2020 sono attuati conformemente alle relative condizioni e fino alla rispettiva data di conclusione;
 - b) le spese riguardanti il regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l'anno di domanda 2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ non sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito non sono ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, modificato dal regolamento XXX, a beneficiare di interventi riguardanti i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata a seguito del recesso senza un accordo, né sono ammissibili, a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹⁷, modificato dal regolamento XXX, a beneficiare di interventi in relazione a pesanti oneri finanziari in capo agli Stati membri direttamente attribuibili al recesso senza un accordo di recesso.
3. Il primo comma del paragrafo 1 non si applica:
 - a) se la partecipazione è limitata agli Stati membri e alle persone e agli organismi stabiliti negli Stati membri per ragioni di sicurezza;
 - b) alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X del regolamento finanziario o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell'Unione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ o del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

Articolo 5

Altri adeguamenti necessari

Se le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte e purché non sia entrata in vigore una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano gli interventi attuati a norma degli impegni giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i bandi di cui all'articolo 4 e gli interventi attuati a norma degli impegni giuridici firmati o adottati a seguito dei bandi di cui all'articolo 4, che sono necessari per dare attuazione all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Al Regno Unito o ai rappresentanti del Regno Unito non è tuttavia consentito partecipare ad alcun comitato che si occupi di gestione a norma delle disposizioni del pertinente atto di base o a gruppi di esperti o altri organismi che offrono consulenza su programmi o interventi, ad eccezione dei comitati di monitoraggio o simili comitati specifici per i particolari programmi operativi, nazionali o simili, in regime di gestione concorrente.

Articolo 6

Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione

1. Gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o nel 2019 in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione alla data del recesso, o mediante l'ammissibilità del Regno Unito in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197, sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 a decorrere dalla data del recesso.
2. Gli interventi per i quali, alla data del recesso, il criterio di ammissibilità relativo a un numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri in un consorzio è soddisfatto mediante la presenza di un membro del consorzio che è una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito, sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non sia entrata in vigore una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
3. La mancata soddisfazione della condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), o una decisione della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2,

¹⁸ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

riguardante il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono presi in considerazione dall'ordinatore competente ai fini della valutazione di una possibile grave carenza nell'ottemperare ai principali obblighi nell'esecuzione dell'impegno giuridico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2 e 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui agli articoli 2 e 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 *Procedura d'urgenza*

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 9 *Disposizione transitoria*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197, le spese riguardanti il regime dei pagamenti diretti del Regno Unito per l'anno di domanda 2019 a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono ammissibili a

beneficiare dei finanziamenti dell'Unione dopo l'adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento, a meno che la Commissione adotti una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente